CRAL REGIONE PIEMONTE

CRAL REGIONE PIEMONTE
Circolo Ricreativo Assistenziale dei Lavoratori della Regione Piemonte
Associazione di Promozione Sociale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI
9 maggio 2022

Con avviso pubblicato sul sito web del Cral Regione Piemonte ed invio mail ai singoli associati è stata convocata per il giorno 9 maggio 2022, alle ore 16:15, presso la sede di corso Regina Margherita 174 a Torino, l'assemblea straordinaria dei soci cui sottoporre una variazione da apportare allo Statuto al fine di meglio aderire alla normativa nazionale in materia di Terzo Settore introdotto con il D.Lgs. n. 17/2017.

Tenuto conto che la prima convocazione della presente assemblea, prevista per il medesimo giorno alle ore 7:45, è andata deserta, la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto associativo.

Ciò premesso, l'anno 2022, il giorno 9 del mese di maggio alle ore 17:20, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci del Circolo Ricreativo Assistenziale dei Lavoratori della Regione Piemonte con il seguente

Ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto del CRAL Regione Piemonte, Associazione di Promozione sociale - Ente del Terzo Settore.

Il Presidente apre i lavori confermando la presenza dei soci già verificata in occasione della precedente assemblea ordinaria, il cui elenco nominativo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente illustra la necessità di procedere ad una modifica dello Statuto del Cral in accordo alla normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale all'interno del Terzo Settore.

La modifica proposta consiste nella variazione dell'art 24 del vigente Statuto associativo inserendo la frase: **Il presidente del CRAL deve essere un dipendente della Regione Piemonte in servizio o in quiescenza.**

Prende la parola il dr. Capello, commercialista del Cral Regione Piemonte, per evidenziare che la normativa in materia di Terzo Settore contempla tra i requisiti fondamentali quello della democraticità. Pertanto, tutti i soci possono eleggere e tutti i soci possono essere eletti.

Ricorda ancora che quando nel 2019 fu proposta la modifica dello Statuto del Cral Regione Piemonte per diventare Associazione di Promozione sociale, l'Amministrazione regionale suggerì di consultare un esperto del Terzo Settore per analizzare la validità dell'operato del Cral il quale espresse apprezzamento per l'iniziativa avviata dagli organi direttivi del Cral.

La modifica proposta oggi va nella direzione di aumentare la democraticità dello Statuto, riducendo il vincolo della figura del presidente da eleggere, estendendolo - come detto sopra – anche agli ex dipendenti.

La socia Damante Teresa osserva che l'assembla straordinaria dei soci, riunita in seconda convocazione, non prevede un quorum minimo per essere ritenuta valida. Ritiene che questa carenza possa configurare una situazione anomala per cui un presidente potrebbe far passare una modifica statutaria da un'assemblea composta ipoteticamente da un solo socio.

Il dr. Capello concorda con l'osservazione della socia Damante, ma per una ragione di mero pragmatismo un vincolo in statuto che sancisca la presenza di un quorum potrebbe determinare l'inefficacia delle assemblee perché molto spesso queste non vengono partecipate dai soci. Ricorda inoltre che nello statuto è previsto un quorum per l'assemblea straordinaria per eventuale scioglimento e devoluzione del patrimonio. Si valuterà se inserirlo anche per le modifiche statutarie.

Non essendovi ulteriori richieste di parola, il presidente pone in votazione la proposta di modifica allo Statuto del Cral Regione Piemonte che viene approvata all'unanimità dei 26 soci presenti (11 soci ordinari, 13 consiglieri del Direttivo e 2 Sindaci).
Successivamente scioglie la riunione augurando a tutti buona serata.

La riunione ha termine alle ore 17.45.

Il Segretario verbalizzante
(Michele CERUZZI)

Il Presidente
(Pierenzo PICOLLO)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2
Atto registrato il 31 MAR. 2023 n. 1047
Serie 3 versati € ESENTE
L'Addetto
Maria MARTINENGO
Firma su delega del Direttore Provinciale

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA del CRAL REGIONE PIEMONTE
9 maggio 2022 – ore 16.15 e ore 17.20

ELENCO SOCI PRESENTI

1. ACQUAVIVA Donatella
2. BOCCHINO Rosangela
3. BROCARDO Riccardo
4. DAMANTE Teresa
5. DE LUCA Ornella
6. DI BLASE Gaetano
7. GOLZIO Giorgio
8. MAROTTA Rosetta
9. PADOLANO Lina
10. PERNA Pasquale
11. SCAVELLO Adriana

CRAL REGIONE PIEMONTE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "CRAL Regione Piemonte - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore", siglabile "C Regione Piemonte APS - ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel comune di Torino (TO) e con durata illimitata.

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da ora in avanti RUNTS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del RUNTS o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate e stabilite dal successivo art. 3 del presente statuto sociale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale, *di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017*:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

a) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, artistiche, sportive, turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti, i cui regolamenti non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi;
b) promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche, eventi culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
c) svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, esclusivamente agli Associati ed Affiliati, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientali;
d) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
e) predisporre pubblicazioni su periodici o notiziari riguardanti le attività promosse nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale.
f) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare l'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;
g) promuovere, organizzare e sostenere i gruppi d'acquisto solidale (GAS) a beneficio esclusivo dei soci dell'Associazione;
h) somministrare alimenti e bevande ai propri associati, iscritti o partecipanti;
i) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività di conduzione e gestione di impianti sportivi e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliare, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, con facoltà espressa di contrarre mutui fondiari con banche ed istituti di credito, previa autorizzazione dell'Assemblea;
b) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

c) gestire, affittare, ed assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

e) svolgere ogni altra attività strumentale o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'attività

L'Associazione realizza le attività di interesse generale individuate al precedente Art. 3 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

A tal fine l'organo amministrativo, nel realizzare le attività sociali, dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere effettuata osservando le predette modalità.

L'Associazione svolgerà le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Al volontario possono essere rimborsate le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i imiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite.

Art. 5 - Democraticità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6 – Articolazione

L'Associazione si articola in varie sezioni o gruppi per lo svolgimento di attività specializzate nell'ambito delle più generali finalità di cui all'art. 2 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione sviluppa collaborazioni con altre associazioni, circoli, organizzazioni sindacali di categorie maggiormente rappresentative ed esperti in varie discipline.

L'Associazione, sempre per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, può aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con i propri.

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 9, punto 1);
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statuariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Associati

Ai senti dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale o gli Enti del Terzo Settore che condividono gli scopi e le finalità dell'Ente e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

In particolare, sono soci dell'Associazione:

1. i dipendenti della Regione Piemonte nonché i dipendenti degli Enti operati a livello regionale collegati alla Regione; l'accoglimento delle richieste di adesione di tali Enti è deliberato dal Consiglio direttivo. Per i dipendenti a tempo determinato si fa riferimento al periodo di contratto;
2. i pensionati ex dipendenti regionali e degli enti di cui al punto 1);
3. i familiari ed i conviventi dei soci di cui ai punti 1) e 2);
4. i soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, che presentino domanda di adesione al Consiglio direttivo;
5. i soci onorari, la cui qualifica viene attribuiti dal Consiglio direttivo a persone particolarmente meritevoli.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio si acquisisce con:

1) il pagamento della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio direttivo secondo le modalità dettata dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto;
2) osservanza dello Statuto e del Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Art. 10 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Chi intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di ammissione presentata da altri Enti del Terzo Settore o da Enti senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondete rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno dall'Associazione stessa.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 11 – Diritti ed obblighi degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipare alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Gli associati hanno il diritto di:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
2. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo Statuto;
5. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
6. frequentare i locali dell'associazione;
7. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

8. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio direttivo;
9. approvare i bilanci annuali;
10. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salve l'eventuale rimborso delle spese sostenute;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 12 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 13 – Espulsione del socio

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14 – Quota associativa

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Presidente;
e) il Segretario;
f) l'Economo cassiere;
g) l'Organo di controllo;
h) il Collegio dei probiviri.

Tutti gli incarichi elettivi, tranne quello dell'Organo di controllo, e quello del Segretario sono a titolo gratuito. Il Presidente può riconoscere ad un socio il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di un incarico, purchè adeguatamente documentate e previa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo.

Art. 16 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta

elettronica, risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, sono pubblicizzate secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42.

In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata da parte del Presidente quando se ne ravvisa la necessità, quando ne fa richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo a distanza di almeno un'ora dalla prima.

Le votazioni possono essere palesi oppure per scrutinio segreto; in quest'ultimo caso, la richiesta deve essere fatta dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiori a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;

- approva gli indirizzi generali ed i programmi d'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e la revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i componenti del Collegio dei probiviri (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

Le delibere assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Assemblea straordinaria dei soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 16.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ (tre/quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggiorazione dei soci presenti.

Per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre/quarti) degli associati.

Art. 19 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

a) promuovere le attività dell'Associazione tenendo conto delle delibere approvate dall'Assemblea generale dei soci;
b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, il bilancio preventivo e consuntivo. In caso di mancanza di tale maggioranza, per due sedute consecutive, convocate in giorni diversi, in terza convocazione il bilancio è approvato a maggioranza dei presenti;
c) eleggere il Comitato esecutivo su proposta del Presidente;
d) controllare l'attività del Comitato esecutivo;
e) approvare il Regolamento dell'Associazione previsto dall'art. 42 del presente Statuto;
f) sfiduciare il Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto;
g) adottare provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto;
h) costituire le commissioni di lavoro di cui all'art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto da ventuno componenti eletti fra i soci secondo le modalità prevista dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

L'amministrazione regionale e gli enti convenzionati hanno facoltà di designare un proprio rappresentante nel Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni.

Un Consigliere decade in caso di:

a) dimissioni volontarie;
b) decesso;
c) mancanza o perdita della qualifica di socio;
d) incompatibilità sopravvenuta;
e) tre assenze consecutive ingiustificate.

Il Presidente procede alla surroga del Consigliere decaduto secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte e titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.,

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno mediante comunicazione personale scritta, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente statuto, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda al almeno 11 (undici) componenti.

La comunicazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che dovrà essere all'interno del territorio della Regione Piemonte.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso.

In mancanza del numero legale in prima convocazione, le riunioni sono valide con almeno un terzo dei Consiglieri in seconda convocazione; quest'ultima può avere luogo a distanza di almeno un'ora dalla prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni possono essere palesi oppure per scrutinio segreto; in quest'ultimo caso, la richiesta deve essere presentata dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' fatto salvo quanto stabilito per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di cui al presente articolo, comma 2, lettera b).

Non sono ammesse deleghe.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo tutti i soci dell'Associazione, previo invito esplicito del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 20 – Le commissioni di lavoro

E' facoltà del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo proporre la costituzione di commissioni di lavoro su specifiche tematiche, alle quali possono partecipare prevalentemente i componenti del Consiglio direttivo ed i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa.

Il funzionamento delle commissioni di lavoro è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Art. 21 – Il Comitato esecutivo: composizione e decadenza

Il Comitato esecutivo, eletto a scrutinio palese dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, è composto da sei fino a dodici soci componenti del Consiglio direttivo, incluso un Vicepresidente, oltre al Presidente, componente di diritto.

Ne fanno altresì parte, senza diritto di voto, il Segretario ed il Tesoriere.

Ciascun componente del Comitato esecutivo decade in caso di:

a) dimissioni volontarie;
b) decesso;
c) mancanza o perdita della qualifica di socio;
d) incompatibilità sopravvenuta;
e) revoca motivata da parte del Presidente;
f) tre assenze consecutive ingiustificate;
g) sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo;

Il Presidente provvede ad inserire all'ordine del giorno del primo Consiglio direttivo utile l'eventuale surroga del componente decaduto.

Art. 22 – Il Comitato esecutivo: convocazioni e deliberazioni

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente, o in sua temporanea assenza dal Vicepresidente, almeno una volta al mese ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal almeno tre componenti del Comitato stesso.

Detta convocazione avviene mediante comunicazione personale scritta.

Le comunicazioni devono indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che dovrà essere all'interno del territorio della Regione Piemonte.

Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni può partecipare l'Amministrazione regionale con un proprio incaricato, senza diritto di voto.

I componenti del Comitato esecutivo sono tenuti a partecipare alle riunioni indette per assumere le deliberazioni di competenza, giustificando l'eventuale assenza. A seguito di tre assenze consecutive ingiustificate, si decade dal Comitato.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; le delibere sono redatte su apposito registro, restano a disposizione dei soci e sono visionabili sulle intranet della Regione.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La decadenza e le dimissioni del Presidente comportano le dimissioni dell'intero Comitato esecutivo.

Il componente del Comitato esecutivo che, per conto proprio o di parenti o affini fino al quarto grado, ha un interesse personale nella deliberazione oggetto di votazione ovvero si trova in posizione di conflitto con l'Associazione, deve astenersi dal partecipare alla votazione.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo tutti i soci dell'Associazione, previo invito esplicito del Presidente.

Art. 23 – Il Comitato esecutivo: attribuzioni

Le attribuzioni del Comitato esecutivo sono:

a) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;
b) deliberare i programmi delle singole attività dell'Associazione e curare la gestione della stessa;
c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
d) provvedere al richiamo scritto nei confronti dei soci inadempienti delle norme statutarie, su segnalazione del Collegio dei probiviri;
e) redigere i regolamenti dell'Associazione.

Ogni componente del Comitato esecutivo, per quanto di competenza, risponde al Presidente sulla gestione delle attività alle quali è preposto.

Art. 24 – Presidente

Il candidato Presidente deve essere un dipendente della Regione Piemonte in servizio o in quiescenza.

Il Presidente è eletto direttamente dai soci sulla base del documento programmatico collegato alla sua lista. Diventa Presidente il candidato che raccoglie più voti in assoluto, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Le elezioni del Presidente dell'Associazione avvengono con scrutinio segreto.

Il Presidente decade a seguito di mozione di sfiducia, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio direttivo deve presentare la proposta di sfiducia del Presidente all'Assemblea dei soci, la quale deve approvare la decisione di sfiducia con la maggioranza di un terzo (1/3) dei soci iscritti a libro soci.

Il Presidente decade, altresì, in caso di dimissioni volontarie o di decesso.

Il Presidente dichiarato decaduto a seguito di una mozione di sfiducia o dimissionario deve indire le nuove elezioni entro novanta giorni, rispettivamente, dall'approvazione della mozione da parte del Consiglio direttivo o dalla comunicazione delle dimissioni volontarie.

Il Presidente, che ha già svolto due mandati consecutivi completi, non può presentare la propria candidatura a Presidente per il terzo mandato consecutivo.

Art. 25 – Il Presidente: attribuzioni

Il Presidente dell'Associazione ha le seguenti attribuzioni:

a) agisce e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi;
b) propone al Consiglio direttivo l'elenco dei componenti del Comitato esecutivo per l'elezione degli stessi, indicando al suo interno un Vicepresidente;
c) firma gli atti che comportano impegni finanziari;
d) presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e consuntivo;
e) dirige e coordina le attività del Comitato esecutivo;

f) controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo;

g) provvede alle convocazioni del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea dei soci;

h) rende conto delle attività del Comitato esecutivo alle riunioni del Consiglio direttivo;

i) indice le elezioni degli organi statutari di cui all'art. 15, lettere b), d), g) ed h), entro sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato; trascorso inutilmente tale termine, il Collegio dei Probiviri uscente provvede ad indire tempestivamente le elezioni.

Art. 26 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 27 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente, il quale è tenuto a comunicare il nominativo al Consiglio direttivo entro la prima convocazione utile.

Il Segretario:

a) può essere scelto tra tutti i soci che dichiarano la propria disponibilità a svolgere tale compito; se il Segretario è un dipendente della Regione Piemonte è necessario che il medesimo sia distaccato presso gli uffici dell'Associazione dell'amministrazione;

b) ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni del Comitato esecutivo, coordinando il personale assegnato alle sedi dell'Associazione;

c) partecipa alle riunioni degli organi statutari redigendone i relativi verbali ed in collaborazione con il Tesoriere partecipa alla predisposizione dei bilanci;

d) sovrintende e collabora con il Presidente alla corretta funzionalità degli uffici;

e) svolge il suo mandato, rimanendo in carico per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Segretario, a seguito del rinnovo degli organi statutari.

Art. 28 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente, il quale è tenuto a comunicarne il nominativo al Consiglio direttivo entro la prima convocazione utile.

Il Tesoriere:

a) può essere scelto tra tutti i soci che dichiarano la propria disponibilità a svolgere tale compito. Se il Tesoriere è un dipendente della Regione Piemonte è necessario che il medesimo sia distaccato presso gli uffici dell'Associazione dell'amministrazione regionale;

b) provvede all'incasso delle entrate ordinarie e straordinarie ed al loro controllo contabile, all'incasso delle quote sociali e dei contributi dei soci, alla riscossione del contributo dell'amministrazione

regionale ed all'incasso delle somme riscosse dalla segreteria per le attività organizzate dall'Associazione;

c) provvede al pagamento delle spese che impegnano l'Associazione su mandato del Presidente;
d) compila con il Segretario il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale relazione di accompagnamento, da sottoporre all'esame del Comitato esecutivo;
e) provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle uscite dell'Associazione, in conformità alle vigenti norme fiscali e gestionali riservate alle Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi dell'eventuale collaborazione di studi professionali esterni con apposito contratto di consulenza;
f) tiene in consegna i beni mobili ed immobili;
g) tiene aggiornato il registro contabile;
h) collabora all'acquisizione di preventivi per l'affidamento di lavori o per l'acquisto di beni;
i) partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo, coadiuvandone i componenti nelle decisioni da assumere sotto il profilo gestionale economico.

Art. 29 – Il Collegio dei sindaci (organo di controllo)

Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti eletti tra i soci alle elezioni per il rinnovo degli altri organi statutari, con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente statuto.

I componenti del Collegio dei sindaci decadono nel caso di:

a) dimissioni volontarie;
b) decesso;
c) mancanza o perdita della qualifica di socio;
d) incompatibilità sopravvenuta;
e) tre assenze consecutive ingiustificate.

Il Presidente procede alla surroga del componente decaduto secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso nono può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 - n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'rogano di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque anni.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 31 – Il Collegio dei probiviri

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo.

I probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Nel caso di inadempienza del Presidente decaduto o dimissionario, il Collegio dei probiviri uscente indice tempestivamente le elezioni degli organi statutari di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Ogni qualvolta occorra rinnovare gli organi statutari dell'Associazione, il Collegio dei probiviri uscente nomina il Comitato elettorale entro sessanta giorni dalla data fissata per le consultazioni. Il Comitato elettorale organizza le consultazioni elettorali e sovrintende, quale garante, al corretto svolgimento delle stesse attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente statuto.

Per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, il Collegio dei probiviri può avvalersi dei mezzi e del personale dell'Associazione, nonché della collaborazione di altri soci.

Il componente del Collegio dei probiviri che intende candidarsi per il rinnovo delle cariche elettive è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato; il componente dimissionario verrà sostituito ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del presente statuto.

Art. 32 – Il rinnovo delle cariche elettive

Il rinnovo delle cariche elettive, di cui all'art. 15 lettere b) - d) - g) - h), si effettua ogni 5 anni.

Gli organi dimissionari o decaduti per fine mandato rimangono in carico fino all'insediamento dei successori per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

I componenti elettivo possono essere rieletti, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente.

I componenti degli organi di cui alle lettere b) – d) – g) – h) dell'art. 15 che, senza grave e giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive decadono dalla carica; le giustificazioni di assenza devono essere comunicate secondo le modalità prevista dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente statuto.

Qualora uno dei componenti elettivi di cui alle lettere b) – d) – g) – h) dell'art. 15 decada prima della scadenza del mandato per dimissioni o altro motivo, il Presidente è chiamato a sostituirlo con il primo socio non eletto, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 33 – Cariche elettive: modalità delle consultazioni elettorali

Le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri devono essere indette dal Presidente uscente entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Le elezioni dei candidati devono avvenire con voto segreto.

Art. 34 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da goni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le date di presentazione dei bilanci per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo vengono fissate dal Comitato esecutivo, nei termini stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 35 – Bilancio sociale

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

Art. 36 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio direttivo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associati, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo provvederà a far visionare i libri sociali entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 37 – Partecipazione dei soci alla gestione dell'Associazione

I soci hanno diritto ad inoltrare al Comitato esecutivo osservazioni e proposte concernenti l'attività dell'Associazione.

Il Comitato esecutivo è tenuto ad esaminarle, di norma, nella prima riunione e a darne comunicazione agli interessati.

Art. 38 – Doveri dei soci

I soci si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento di cui all'articolo 42 ed a tenere, in occasione della partecipazione a qualsiasi attività dell'Associazione, un comportamento corretto e conforme alle finalità dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione sono obbligatorie per tutti i soci, compresi gli assenti o i dissenzienti.

Art. 39 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organi di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs n. 117/2017.

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, i volontari saranno coperti da specifica assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 40 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti dei soci che infrangono le norme dello Statuto, su proposta del Collegio dei Probiviri, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) richiami, verbali o scritti, e sospensione a cura del Presidente;
b) espulsione, tramite delibera del Consiglio direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Art. 41 – Recesso dei soci

I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente da presentare entro il 30 novembre.

Ai fini del pagamento della quota associativa rateizzata, la decorrenza si intende dall'esercizio dell'anno successivo al recesso.

Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

Art. 42 – Il Regolamento interno

Il Comitato esecutivo predispone il Regolamento interno dell'Associazione che disciplina operativamente i disposti di cui agli articoli 6 – 9 – 16 – 19 – 20 – 24 – 29 – 31 – 32 – 33 – 38 – 40 del presente statuto.

Il Regolamento deve essere presentato al Consiglio direttivo per l'approvazione ed è depositato presso la segreteria dell'Associazione a disposizione dei soci.

Art. 43 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulla.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 44 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.